

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 34 DEL 19 SETTEMBRE 2025

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **POLIZZE CATASTROFALI PER LE MEDIE IMPRESE ENTRO IL 1° OTTOBRE**

È ormai alle porte il 01.10.2025, termine ultimo entro cui anche le medie imprese devono ottemperare all'obbligo di stipula delle polizze catastrofali (previsto dalla "Legge di Bilancio 2024"). L'inadempimento dell'obbligo di assicurazione nei termini previsti viene considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

- **"DECRETO FISCALE": NOVITÀ ESENZIONE IMU PER ASD E SSD**

La Legge 108/2025, di conversione del "Decreto fiscale" (D.L. 84/2025) ha previsto una particolare procedura per la verifica dell'esenzione dall'IMU per gli immobili di proprietà di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD). In particolare, sarà compito dei Comuni fissare i parametri della "non commercialità" dell'attività svolta da tali enti.

- **PERDITE DI ESERCIZIO: ULTIME NOVITÀ SUL TRATTAMENTO FISCALE**

Le regole sul riporto delle perdite fiscali sono state oggetto di diversi interventi legislativi negli ultimi anni, riepilogati in questa scheda.

- **LA PATENTE A CREDITI PER I CANTIERI: MANUALE OPERATIVO INL E NUOVE PROCEDURE DIGITALI**

Il 28 luglio l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il Manuale operativo per la gestione della Piattaforma Patente a Crediti, obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili: dal 10.07.2025 la richiesta può essere effettuata solo tramite procedura telematica sul portale INL, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS. Nella consueta rubrica "*Sapere per fare*" riepiloghiamo le modalità con cui utilizzare la piattaforma.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 19.09.2025 AL 03.10.2025**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Compensazione IVA settore legno: ecco le percentuali 2024-2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n 215 del 16 settembre è stato pubblicato il Decreto 6 agosto del Ministero dell'agricoltura con l'aliquota IVA di forfettizzazione per legno e legna da ardere. Tali percentuali sono stabilite nelle seguenti misure per gli anni 2024 e 2025:

- ◆ n. 43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01): 6,4 per cento;
- ◆ n. 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04) ... 6,4 per cento.

TARI luoghi di culto: quando spetta esenzione

Con [Risoluzione n.1 del 15 settembre](#), il Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF ha fornito chiarimenti circa l'applicabilità della TARI ai luoghi destinati esclusivamente al culto, mancando una normativa specifica che preveda espressamente un'esenzione a favore degli stessi. Il MEF conferma appunto che non c'è nella normativa della TARI attualmente vigente un'espressa disposizione di esenzione per i luoghi destinati al culto, ma il Comune, con proprio regolamento, può stabilire riduzioni tariffarie ed esenzioni, anche attraverso apposite autorizzazioni di spesa.

Pertanto, il Ministero chiarisce che i luoghi di culto possono essere esclusi dal tributo perché ritenuti "incapaci", per loro natura e per l'uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti; ma, nel caso in cui il Comune non preveda con regolamento una specifica agevolazione a favore dei luoghi di culto, questi ultimi sono assoggettabili alla TARI.

L'Ente impositore, ai fini della determinazione della tariffa, dovrà tenere conto del fatto che si tratta di superfici che non comportano una elevata produzione di rifiuti, applicando pertanto i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Bonus veicoli elettrici 2025: il via dal 15 ottobre. I rivenditori devono accreditarsi dal 18 al 22 settembre

Dal 15 ottobre sarà possibile effettuare l'accesso alla piattaforma informatica gestita da Sogei per la richiesta degli incentivi a fondo perduto per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici a emissioni zero con la rottamazione di veicoli termici.

Attenzione va prestata agli esercenti che si possono registrare alla piattaforma dal 18 al 22 settembre prossimo. In particolare, ricordiamo che si possono registrare nella piattaforma informatica sono:

- ◆ venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di persone;
- ◆ venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di merci;
- ◆ aventi un codice ATECO prevalente congruente con l'iniziativa così come risulta dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.



All'atto della registrazione, il venditore dovrà inserire il codice fiscale della propria azienda, i luoghi dei punti vendita e l'iban del conto corrente dedicato su cui si intende ricevere il rimborso in linea con i principi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per ogni punto vendita, il venditore dovrà inserire, all'atto della registrazione, il link alla vetrina dei veicoli acquistabili con il «bonus veicoli elettrici»

Garante Privacy: sanzionata la motivazione delle assenze nella bacheca aziendale

Con il [provvedimento 363 del 23 giugno 2025](#) il Garante per la protezione dei dati personali torna a ribadire l'importanza, per i datori di lavoro, di garantire un uso proporzionato dei dati dei dipendenti e di limitarsi all'utilizzo solo delle informazioni strettamente necessarie.

Il caso trae origine da un reclamo in merito alla gestione dei turni di servizio: nelle bacheche aziendali venivano diffusi prospetti contenenti le assenze dei dipendenti, e cui motivazioni venivano indicate con abbreviazioni. Le sigle consentivano di risalire a informazioni personali e, in alcuni casi, a dati sensibili legati alla salute o all'appartenenza sindacale. Secondo i ricorrenti, questa modalità costituiva un trattamento illecito dei dati.

L'Autorità ha rilevato che i prospetti resi disponibili a tutto il personale costituivano una comunicazione non legittima di dati personali. Considerato che la società aveva successivamente modificato la prassi, non sono state imposte misure ulteriori, ma è stata disposta una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro.

Il caso sottolinea l'importanza, per i datori di lavoro, di garantire un uso proporzionato dei dati dei dipendenti.

Legge 104 e assistenza fuori orario: no al licenziamento

Con l'ordinanza n. 23185 del 12 agosto 2025, la Suprema Corte afferma che in un procedimento disciplinare collegato all'uso dei permessi al datore la normativa assegna un preciso e rigoroso onere probatorio.

La vicenda trae origine dal licenziamento di un dipendente che usufruiva dei permessi previsti dalla Legge 104/1992, per l'assistenza a un familiare invalido. L'azienda aveva contestato un uso improprio dei permessi, sostenendo che durante le giornate di assenza non si fosse dedicato all'attività di cura, ma nell'orario di lavoro fosse stato visto in spiaggia.

Il Tribunale, in primo grado, aveva ritenuto legittimo il licenziamento. Successivamente, la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione. Secondo i giudici, non era stata fornita prova dell'uso improprio in quanto da testimonianze emergeva che il lavoratore aveva prestato cure al familiare in orari diversi da quelli documentati, durante la sera e la notte.

L'azienda ha proposto ricorso per Cassazione, che ha chiarito che

1. in materia di permessi ex Legge 104, l'onere della prova dell'abuso o dell'uso fraudolento grava sul datore di lavoro;
2. l'assistenza al familiare invalido non debba necessariamente coincidere con l'orario lavorativo. Il diritto riconosciuto dalla legge non prevede una limitazione temporale così



rigida: ciò significa che il lavoratore può prestare supporto anche in ore serali o notturne, soprattutto se le condizioni mediche del familiare lo richiedono.

Detrazioni figli a carico: fino a che età spetta

Con la [Risposta a interpello n 243/2025](#) l'agenzia fornisce chiarimenti sulla detrazione Irpef per gli oneri e le spese sostenuti dai genitori nell'interesse dei figli fiscalmente a carico. In particolare, si ricorda che a partire dal periodo d'imposta 2025, la detrazione di 950 euro per ciascun figlio si applica solo ai figli tra i 21 e i 30 anni, oltre tale soglia, la detrazione è ammessa esclusivamente se il figlio è disabile (ai sensi della legge 104/1992).

Resta invariata la definizione di "familiare fiscalmente a carico", che continua a basarsi su limiti di reddito:

- ◆ 2.840,51 euro per la generalità dei familiari;
- ◆ 4.000 euro per i figli fino a 24 anni.

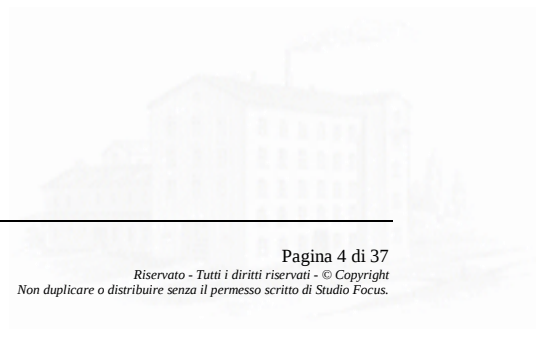
L'Agenzia delle Entrate inoltre specifica che anche se il figlio ha compiuto 30 anni e non rientra più tra i beneficiari della detrazione specifica, può continuare a essere considerato fiscalmente a carico se il suo reddito non supera i limiti stabiliti dal TUIR.

In tal caso, i genitori potranno:

- ◆ usufruire delle detrazioni per spese sanitarie, scolastiche, assicurative, ecc.;
- ◆ indicare il codice fiscale del figlio nella Certificazione Unica;
- ◆ non applicare la detrazione da lavoro dipendente mensile, ma mantenere la possibilità di dedurre o detrarre spese annuali.

Ciò premesso, i sostituti d'imposta dovranno:

- ◆ sospendere la detrazione mensile da gennaio dell'anno in cui il figlio compie 30 anni;
- ◆ continuare a indicare il figlio nella CU se fiscalmente a carico;
- ◆ informare i dipendenti della possibilità di recuperare le spese sostenute in fase di dichiarazione.



POLIZZE CATASTROFALI PER LE MEDIE IMPRESE ENTRO IL 1° OTTOBRE

È ormai alle porte il **01.10.2025**, **termine ultimo** entro cui anche le **medie imprese** devono ottemperare all'**obbligo** di **stipula** delle **polizze catastrofali** (previsto dalla "Legge di Bilancio 2024"). L'**inadempimento** dell'obbligo di **assicurazione** nei termini previsti viene considerato nell'**assegnazione** di **contributi, sovvenzioni o agevolazioni** di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

POLIZZE CATASTROFALI PER LE MEDIE IMPRESE ENTRO IL 1° OTTOBRE																									
PREMESSA	La “Legge di Bilancio 2024” ¹ ha introdotto l' obbligo , per tutte le imprese in Italia, di proteggersi contro le catastrofi naturali per mezzo di apposita copertura assicurativa . Le modalità operative sono contenute nel Decreto Ministeriale n. 18 del 30.01.02025 .																								
	L'obbligo ricorre in capo alle imprese con:																								
	♦ sede legale in Italia; ♦ sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese², sia nella sezione obbligatoria, sia in quella facoltativa ⁽³⁾.																								
	I termini per adempiere sono differenziati in ragione della dimensione dell'impresa:																								
	<table><tr><th>TIPO IMPRESA</th><th>N. DIPENDENTI</th><th>TERMINE PER LA STIPULA</th><th>DECORRENZA DELLE SANZIONI</th></tr><tr><td>Grandi imprese</td><td>Oltre 250</td><td>31.03.2025</td><td>Decorso il periodo transitorio di 90 giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo - quindi fino al 30.06.2025</td></tr><tr><td>Medie imprese</td><td>Inferiore a 250</td><td>01.10.2025</td><td>Data in cui sorge l'obbligo</td></tr><tr><td>Piccole imprese</td><td>Inferiore a 50</td><td rowspan="2">31.12.2025</td><td rowspan="2">Data in cui sorge l'obbligo</td></tr><tr><td>Microimprese</td><td>Inferiore a 10</td></tr><tr><td>Impresa della pesca e dell'acquacoltura</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			TIPO IMPRESA	N. DIPENDENTI	TERMINE PER LA STIPULA	DECORRENZA DELLE SANZIONI	Grandi imprese	Oltre 250	31.03.2025	Decorso il periodo transitorio di 90 giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo - quindi fino al 30.06.2025	Medie imprese	Inferiore a 250	01.10.2025	Data in cui sorge l'obbligo	Piccole imprese	Inferiore a 50	31.12.2025	Data in cui sorge l'obbligo	Microimprese	Inferiore a 10	Impresa della pesca e dell'acquacoltura			
	TIPO IMPRESA	N. DIPENDENTI	TERMINE PER LA STIPULA	DECORRENZA DELLE SANZIONI																					
Grandi imprese	Oltre 250	31.03.2025	Decorso il periodo transitorio di 90 giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo - quindi fino al 30.06.2025																						
Medie imprese	Inferiore a 250	01.10.2025	Data in cui sorge l'obbligo																						
Piccole imprese	Inferiore a 50	31.12.2025	Data in cui sorge l'obbligo																						
Microimprese	Inferiore a 10																								
Impresa della pesca e dell'acquacoltura																									
Con riferimento alle medie imprese, pertanto, restano ancora pochi giorni per adeguarsi al nuovo onere di copertura assicurativa. Si ricorda che l'obbligo ad assicurare è bilaterale ossia vige sia per le imprese che si assicurano che																									

¹ art. 1, comma 1010 della Legge 213/2023.

² ai sensi dell'art. 2188 del c.c.

³ FAQ Mimit 01.04.2025.



	per le compagnie di assicurazione che devono assicurare. Per quanto riguarda le compagnie assicurative, queste devono: ◆ adeguare i testi di polizza entro il 29.03.2025; ◆ adeguare le polizze già in essere a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.										
BENI ASSICURABILI	Le polizze devono coprire le immobilizzazioni materiali delle imprese: <table> <tr> <th>CATEGORIA BENI</th><th>COSA COMPRENDONO</th></tr> <tr> <td>TERRENI</td><td>Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione. Includono terreni agricoli, edificabili, boschivi o destinati ad altre attività produttive. Possono comprendere pertinenze naturali e opere di sistemazione del suolo strettamente connesse alla funzione del terreno</td></tr> <tr> <td>FABBRICATI</td><td>Intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni</td></tr> <tr> <td>IMPIANTI E MACCHINARI</td><td>Tutte le tipologie di macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato (impianti di automazione, robotica industriale, sistemi di refrigerazione, impianti di produzione energetica interna (ad esempio generatori), macchinari di precisione per lavorazioni specifiche)</td></tr> <tr> <td>ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI</td><td>Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi, basamenti e supporti. Comprende impianti e mezzi ausiliari quali gru, carroponti, pesi e bilance industriali, nonché apparecchiature di imballaggio, trasporto interno e movimentazione materiali che non sono iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Include anche attrezzature mobili come muletti, nastri trasportatori, e strumenti specializzati per attività commerciali o di supporto alla produzione</td></tr> </table>	CATEGORIA BENI	COSA COMPRENDONO	TERRENI	Fondi o loro porzioni , con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione. Includono terreni agricoli, edificabili, boschivi o destinati ad altre attività produttive. Possono comprendere pertinenze naturali e opere di sistemazione del suolo strettamente connesse alla funzione del terreno	FABBRICATI	Intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura , compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni	IMPIANTI E MACCHINARI	Tutte le tipologie di macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato (impianti di automazione, robotica industriale, sistemi di refrigerazione, impianti di produzione energetica interna (ad esempio generatori), macchinari di precisione per lavorazioni specifiche)	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi , basamenti e supporti. Comprende impianti e mezzi ausiliari quali gru, carroponti, pesi e bilance industriali, nonché apparecchiature di imballaggio, trasporto interno e movimentazione materiali che non sono iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Include anche attrezzature mobili come muletti, nastri trasportatori, e strumenti specializzati per attività commerciali o di supporto alla produzione
CATEGORIA BENI	COSA COMPRENDONO										
TERRENI	Fondi o loro porzioni , con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione. Includono terreni agricoli, edificabili, boschivi o destinati ad altre attività produttive. Possono comprendere pertinenze naturali e opere di sistemazione del suolo strettamente connesse alla funzione del terreno										
FABBRICATI	Intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura , compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni										
IMPIANTI E MACCHINARI	Tutte le tipologie di macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato (impianti di automazione, robotica industriale, sistemi di refrigerazione, impianti di produzione energetica interna (ad esempio generatori), macchinari di precisione per lavorazioni specifiche)										
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi , basamenti e supporti. Comprende impianti e mezzi ausiliari quali gru, carroponti, pesi e bilance industriali, nonché apparecchiature di imballaggio, trasporto interno e movimentazione materiali che non sono iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Include anche attrezzature mobili come muletti, nastri trasportatori, e strumenti specializzati per attività commerciali o di supporto alla produzione										

ESCLUSI DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO

Immobili abusivi o costruiti senza autorizzazioni

Beni merce

NON DEVONO ESSERE ASSICURATI ANCHE I BENI GIÀ ASSISTITI DA ANALOGA COPERTURA ASSICURATIVA, ANCHE SE STIPULATA DA SOGGETTI DIVERSI DALL'IMPRENDITORE CHE LI IMPIEGA

QR code per accesso all' storico delle [circolari](#).

EVENTI CATASTROFALI COPERTI DA ASSICURAZIONE	Secondo quanto previsto dalla norma, i rischi da assicurare sono: <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 465 699 521">EVENTO NATURALE</th><th data-bbox="699 465 1457 521">IN COSA CONSISTE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 521 699 1720"> ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE </td><td data-bbox="699 521 1457 1720"> Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Non possono essere considerati "alluvione/inondazione/esondazione", e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi: " ◆ mareggiata; ◆ marea; ◆ maremoto; ◆ penetrazione di acqua marina; ◆ variazione della falda freatica; ◆ umidità; ◆ stillicidio; ◆ trasudamento; ◆ infiltrazione e allagamento dovuto dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette "bombe d'acqua")". Inoltre, sono escluse la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo </td></tr> <tr> <td data-bbox="443 1720 699 2078"> SISMA </td><td data-bbox="699 1720 1457 2078"> Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Non possono essere considerati "sisma" e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi: </td></tr> </tbody> </table>	EVENTO NATURALE	IN COSA CONSISTE	ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Non possono essere considerati "alluvione/inondazione/esondazione", e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi: " ◆ mareggiata; ◆ marea; ◆ maremoto; ◆ penetrazione di acqua marina; ◆ variazione della falda freatica; ◆ umidità; ◆ stillicidio; ◆ trasudamento; ◆ infiltrazione e allagamento dovuto dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette "bombe d'acqua")". Inoltre, sono escluse la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo	SISMA	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Non possono essere considerati "sisma" e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:
EVENTO NATURALE	IN COSA CONSISTE						
ALLUVIONE, INONDAZIONE ED ESONDAZIONE	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Non possono essere considerati "alluvione/inondazione/esondazione", e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi: " ◆ mareggiata; ◆ marea; ◆ maremoto; ◆ penetrazione di acqua marina; ◆ variazione della falda freatica; ◆ umidità; ◆ stillicidio; ◆ trasudamento; ◆ infiltrazione e allagamento dovuto dall'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette "bombe d'acqua")". Inoltre, sono escluse la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo						
SISMA	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Non possono essere considerati "sisma" e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi:						



		◆ eruzioni vulcaniche; ◆ bradisismo; ◆ subsidenza; ◆ valanghe; ◆ slavine; ◆ alluvioni; ◆ inondazioni; ◆ esondazioni; ◆ allagamenti; ◆ mareggiate; ◆ umidità; ◆ stillicidio; ◆ trasudamento; ◆ infiltrazione e penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto. Inoltre, è esclusa l'emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche conseguenti a terremoto, nonché i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo⁴
	FRANA	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Non possono essere considerati “frana” e quindi sono automaticamente esclusi dalla polizza, i seguenti eventi: ◆ sisma; ◆ alluvione; ◆ inondazione ed esondazione; ◆ eruzioni vulcaniche; ◆ bradisismo; ◆ subsidenza; ◆ valanghe e slavine; ◆ il movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra. Inoltre, sono escluse: ◆ le frane dovute ad errori di progettazione/ costruzione

⁴ FAQ ANIA.



	nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei 10 anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori; ◆ le frane già note o potenzialmente già note. La relazione illustrativa al D.M. n. 18/2025 chiarisce che le c.d. "bombe d'acqua" non sono incluse tra gli eventi che costituiscono <i>"alluvione, inondazione ed esondazione"</i>.																
DANNO INDENNIZZABILE, SCOPERTI E MASSIMALI	Il perimetro della copertura assicurativa è definito con regole ad hoc a seconda della tipologia di bene assicurato: <table border="1"> <thead> <tr> <th>BENE</th><th>IMPORTO MASSIMO ASSICURABILE (c.d. "Somma assicurata")</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FABBRICATI</td><td>Valore di ricostruzione a nuovo, ossia l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità</td></tr> <tr> <td>IMPIANTI</td><td rowspan="3">Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo)</td></tr> <tr> <td>ATTREZZATURE</td></tr> <tr> <td>MACCHINARI</td></tr> <tr> <td>TERRENI</td><td>Costi necessari per sgomberare, bonificare e ripristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato (primo rischio assoluto)</td></tr> </tbody> </table> Per determinare la copertura assicurativa e gli eventuali scoperti occorre distinguere due ipotesi: <table border="1"> <thead> <tr> <th>SOMMA ASSICURATA</th><th>SCOPERTO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 30 milioni di euro</td><td>Avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile</td></tr> <tr> <td>>30 milioni di euro</td><td>Avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.</td></tr> </tbody> </table> Inoltre, in caso di importi particolarmente elevati, la somma assicurata può essere ridotta attraverso l'applicazione di ulteriori limiti: ◆ per le imprese con somma assicurata fino a 1 milione di euro: il massimale di polizza sarà pari alla somma assicurata; ◆ per le imprese con somma assicurata tra 1 e 30 milioni di euro: il massimale di	BENE	IMPORTO MASSIMO ASSICURABILE (c.d. "Somma assicurata")	FABBRICATI	Valore di ricostruzione a nuovo , ossia l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità	IMPIANTI	Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo)	ATTREZZATURE	MACCHINARI	TERRENI	Costi necessari per sgomberare, bonificare e ripristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato (primo rischio assoluto)	SOMMA ASSICURATA	SCOPERTO	≤ 30 milioni di euro	Avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto , che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile	>30 milioni di euro	Avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti .
BENE	IMPORTO MASSIMO ASSICURABILE (c.d. "Somma assicurata")																
FABBRICATI	Valore di ricostruzione a nuovo , ossia l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità																
IMPIANTI	Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo)																
ATTREZZATURE																	
MACCHINARI																	
TERRENI	Costi necessari per sgomberare, bonificare e ripristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato (primo rischio assoluto)																
SOMMA ASSICURATA	SCOPERTO																
≤ 30 milioni di euro	Avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto , che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile																
>30 milioni di euro	Avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti .																



	polizza non potrà essere inferiore al 70% della somma assicurata; per le imprese con somma assicurata oltre 30 milioni di euro: il massimale di polizza sarà pattuito liberamente tra le parti.  La polizza obbligatoria copre esclusivamente i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, mentre non sono coperti i danni indiretti (ad esempio, la "business interruption").																										
SANZIONI	Attualmente, la mancata stipula delle assicurazioni entro i termini di legge comporterà, per chi non si adegua, l'impossibilità di accedere ad alcuni incentivi di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del made in Italy⁵. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ELENCO INCENTIVI "PRECLUSI" EX D.M. 19.6.2025 (NON TASSATIVO)</th></tr> <tr> <th colspan="2">INCENTIVO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contratti di sviluppo</td><td></td></tr> <tr> <td>Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ex Legge 181/1989</td><td></td></tr> <tr> <td>Nuova Marcora</td><td></td></tr> <tr> <td>Bando Smart & Start</td><td></td></tr> <tr> <td>Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare</td><td></td></tr> <tr> <td>Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa</td><td></td></tr> <tr> <td>Mini contratti di sviluppo</td><td></td></tr> <tr> <td>Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale</td><td></td></tr> <tr> <td>Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI</td><td></td></tr> <tr> <td>Finanziamento di start-up</td><td></td></tr> <tr> <td>Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica</td><td></td></tr> </tbody> </table> Secondo il Mimit, la disciplina delle sanzioni non è autoapplicativa: spetta a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno definire e comunicare le modalità con cui intende tener conto dell'inadempimento. Inoltre, l'elenco degli incentivi indicati non è esaustivo, (così come specificato nell'avviso del Mimit del 5 agosto 2025).  Le sanzioni non sono retroattive: si applicano solo ai contributi, sovvenzioni o agevolazioni richiesti dopo la data di entrata in vigore del provvedimento attuativo di ciascuna Amministrazione. Restano quindi validi i benefici già ottenuti prima di tale data.	ELENCO INCENTIVI "PRECLUSI" EX D.M. 19.6.2025 (NON TASSATIVO)		INCENTIVO		Contratti di sviluppo		Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ex Legge 181/1989		Nuova Marcora		Bando Smart & Start		Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare		Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa		Mini contratti di sviluppo		Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale		Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI		Finanziamento di start-up		Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica	
ELENCO INCENTIVI "PRECLUSI" EX D.M. 19.6.2025 (NON TASSATIVO)																											
INCENTIVO																											
Contratti di sviluppo																											
Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ex Legge 181/1989																											
Nuova Marcora																											
Bando Smart & Start																											
Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare																											
Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa																											
Mini contratti di sviluppo																											
Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale																											
Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI																											
Finanziamento di start-up																											
Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica																											

⁵ individuati dal D.M. 18.06.2025 del Mimit.





In capo alle **imprese di assicurazione**, in caso di accertamento di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da **100.000 a 500.000 euro**.



“DECRETO FISCALE”: NOVITÀ ESENZIONE IMU PER ASD E SSD

La **Legge 108/2025**, di **conversione** del c.d. “Decreto fiscale” (D.L. 84/2025) ha previsto una particolare **procedura** per la **verifica dell'esenzione dall'IMU** per gli **immobili di proprietà** di associazioni e società sportive dilettantistiche (**ASD e SSD**). In particolare, sarà **compito dei Comuni** **fixsare i parametri** della “**non commercialità**” dell'**attività svolta** da tali enti. In **via transitoria** il **requisito** viene **rispettato** con l'**iscrizione** al **RASD**.

“DECRETO FISCALE”: NOVITÀ ESENZIONE IMU PER ASD E SSD							
PREMESSA	L'art. 1, comma 759 della “Legge di Bilancio 2020”⁶ – contenente le fattispecie che fruiscono dell'esenzione IMU – alla lettera g) prevede che sono esenti IMU gli immobili: ♦ posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali (ENC)⁷; ♦ destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività specificamente previste⁸. Per espressa previsione normativa a tali immobili si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 1/2012 nonché al regolamento di cui al Decreto MEF n. 200 del 19.11.2012.						
	<table><tr><th colspan="2">IMMOBILI CHE GODONO DELL'ESENZIONE IMU</th></tr><tr><td>UTILIZZATI DA ENC</td><td>utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del Tuir (esclusi quelli posseduti da partiti politici comunque assoggettati ad IMU), ossia gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti in Italia</td></tr><tr><td>DESTINATI AD ATTIVITÀ NON COMMERCIALE</td><td>destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle c.d. “attività meritevoli”, ossia attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) della Legge 222/1985 ovvero, in caso di utilizzo promiscuo (esercizio anche di attività commerciali), con esenzione IMU per la sola parte destinata o riferibile all'attività non commerciale e assoggettamento ad IMU per la parte destinata o riferibile all'attività commerciale</td></tr></table>	IMMOBILI CHE GODONO DELL'ESENZIONE IMU		UTILIZZATI DA ENC	utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del Tuir (esclusi quelli posseduti da partiti politici comunque assoggettati ad IMU), ossia gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti in Italia	DESTINATI AD ATTIVITÀ NON COMMERCIALE	destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle c.d. “attività meritevoli”, ossia attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) della Legge 222/1985 ovvero, in caso di utilizzo promiscuo (esercizio anche di attività commerciali), con esenzione IMU per la sola parte destinata o riferibile all'attività non commerciale e assoggettamento ad IMU per la parte destinata o riferibile all'attività commerciale
	IMMOBILI CHE GODONO DELL'ESENZIONE IMU						
UTILIZZATI DA ENC	utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del Tuir (esclusi quelli posseduti da partiti politici comunque assoggettati ad IMU), ossia gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti in Italia						
DESTINATI AD ATTIVITÀ NON COMMERCIALE	destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle c.d. “attività meritevoli”, ossia attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, comma 1, lettera a) della Legge 222/1985 ovvero, in caso di utilizzo promiscuo (esercizio anche di attività commerciali), con esenzione IMU per la sola parte destinata o riferibile all'attività non commerciale e assoggettamento ad IMU per la parte destinata o riferibile all'attività commerciale						

⁶ Legge 160/2019.

⁷ soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 504/1992.

⁸ nella medesima lettera i).



	L'art. 1, comma 71 della Legge 213/2023, con valore di "interpretazione autentica" (dunque, retroattiva) ha esteso l'esenzione agli immobili posseduti da ENC (circolare MEF n. 2/DF del 16.07.2024): ◆ concessi in comodato ad altro ENC funzionalmente e strutturalmente collegato all'ENC comodante al fine di condurre esclusivamente una delle attività di cui al citato art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs 504/1992; ◆ anche laddove temporaneamente inutilizzati dal comodatario.				
UTILIZZO "MISTO" DELL'IMMOBILE	Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista: ◆ l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività; ◆ alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. Quindi, nei casi in cui non sia possibile procedere al frazionamento, già a partire dal 01.01.2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione, in relazione alla quale, con Decreto del MEF n. 200/2012, sono stabiliti: ◆ le modalità e le procedure per darvi corso, così come ◆ gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché ◆ i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 504/1992 come svolte con modalità non commerciali. L'art. 5 del D.L. n. 1/2012 fissa i requisiti per l'individuazione della frazione di immobile sul quale riconoscere l'esenzione Imu nel caso di utilizzo misto dell'immobile dove non possa essere scorporata una frazione di questo specificamente destinata all'attività commerciale. Vengono in particolare individuati tre parametri da seguire. Tali parametri sono i seguenti: <table> <tr> <td>SPAZIO</td><td>per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione tra attività istituzionale e commerciale è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività commerciali e di quelle istituzionali con modalità commerciali rispetto alla superficie complessiva dell'immobile</td></tr> <tr> <td>DESTINATARI</td><td>per le unità immobiliari che sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, la proporzione è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte</td></tr> </table>	SPAZIO	per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione tra attività istituzionale e commerciale è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività commerciali e di quelle istituzionali con modalità commerciali rispetto alla superficie complessiva dell'immobile	DESTINATARI	per le unità immobiliari che sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, la proporzione è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte
SPAZIO	per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione tra attività istituzionale e commerciale è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività commerciali e di quelle istituzionali con modalità commerciali rispetto alla superficie complessiva dell'immobile				
DESTINATARI	per le unità immobiliari che sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, la proporzione è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte				



		con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività						
	TEMPO	nel caso in cui l'utilizzazione mista è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, la proporzione è determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività delle attività commerciali e di quelle non commerciali						
Se con riferimento a tutta la superficie, per tutto il tempo dell'anno, l'immobile fosse destinato ad attività istituzionali realizzate con modalità non commerciali, l'immobile risulterebbe interamente esente. In caso contrario, se uno di questi parametri non fosse pari al 100%, la percentuale andrebbe conseguentemente rideterminata. Una volta determinata tale percentuale, occorre applicarla alla rendita catastale nella determinazione della base imponibile IMU. Ovviamente il Comune di ubicazione dell'immobile non può essere a conoscenza della quantificazione dei parametri utilizzati, dall'ente non commerciale, per la determinazione della percentuale di rilevanza dell'immobile, ragion per cui: ♦ la percentuale deve essere dichiarata al Comune stesso tramite presentazione di dichiarazione IMU (come peraltro devono essere comunicati gli immobili completamente esenti); ♦ la misura dichiarata manterrà valore anche per i successivi periodi d'imposta se non intervengono variazioni nell'utilizzo.								
ATTIVITÀ SPORTIVE	Il D.M. del MEF n. 200/2012 prevede che per “attività sportive” (incluse nell'esenzione) si intendono le attività: <table><tr><td>a)</td><td>rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI</td></tr><tr><td>b)</td><td>svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro</td></tr><tr><td>c)</td><td>affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002⁹</td></tr></table> Lo svolgimento di attività sportive si ritiene effettuato con “modalità non commerciali” se le medesime attività sono svolte: ♦ a titolo gratuito; ♦ dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio¹⁰.		a)	rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI	b)	svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro	c)	affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 ⁹
a)	rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI							
b)	svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro							
c)	affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della Legge 289/2002 ⁹							

⁹ art. 1, comma 1, lettera m) del D.M. 200/2012.

¹⁰ ex art. 4, comma 6 del D.M. 200/2012.



**NUOVA
ESENZIONE
PREVISTA DALLA
LEGGE DI
CONVERSIONE
DEL "DECRETO
FISCALE"**

Con la pubblicazione nella G.U. 01.08.2025 della [Legge 108/2025](#) è stato convertito, con modificazioni, il DL n. 84/2025 (cd. "decreto Fiscale"). Tra le varie disposizioni è stata introdotta una regola per **verificare** il rispetto dell'esercizio di attività sportive con "**modalità non commerciali**".

In particolare, l'art. 6-bis, comma 1 del D.L. 84/2025:

- ♦ **attribuisce ai Comuni** l'onere di individuare annualmente, sentite le rappresentanze sportive locali,
- ♦ i **corrispettivi medi** previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale.



Per "**ambito territoriale**" si intende quello **comunale**; tuttavia, in **assenza di strutture di riferimento** nell'ambito del singolo Comune, detto ambito può essere **allargato** fino a quello **regionale**.

La norma prevede che i corrispettivi medi:

- ♦ siano individuati con cadenza annuale
- ♦ vengano pubblicati da ciascun comune nel proprio sito internet istituzionale.

Temporaneamente, nell'attesa che i comuni provvedano all'attuazione completa delle nuove disposizioni, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria.



Per poter usufruire dell'esenzione IMU, e a tal fine è sufficiente che le ASD e SSD risultino **iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD)**, istituito dall'art. 4 del D.Lgs 39/2021.



PERDITE DI ESERCIZIO: ULTIME NOVITÀ SUL TRATTAMENTO FISCALE

Le regole sul riporto delle perdite fiscali sono state oggetto di diversi interventi legislativi negli ultimi anni. Per i soggetti IRES è possibile compensare le perdite senza limiti temporali, ma con specifici vincoli percentuali. Dal 2021, la disciplina è stata estesa anche ai soggetti IRPEF in regime d'impresa e ai soci di società di persone. Diversa, invece, la situazione per i professionisti, ai quali è concessa solo la compensazione orizzontale. Con la riforma fiscale più recente, sono state ridisegnate le condizioni che limitano la riportabilità delle perdite.

PERDITE DI ESERCIZIO: ULTIME NOVITÀ SUL TRATTAMENTO FISCALE	
SOGGETTI IRES	Per i soggetti IRES, analogamente a quanto avviene in caso di utile, l'ammontare fiscale della perdita di esercizio è determinato apportando al risultato economico civilistico le opportune variazioni in aumento e in diminuzione dettate dalla normativa fiscale. In merito al riporto, l'art. 84 del Tuir prevede una disciplina diversa a seconda che la perdita sia realizzata: ◆ nei primi tre periodi d'imposta; ◆ nei periodi d'imposta successivi al terzo.
PERDITE DEI PRIMI TRE PERIODI D'IMPOSTA	Ai fini dell'applicazione dell'articolo 84, comma 2 del Tuir è necessario che ricorrano le seguenti condizioni: ◆ società neocostituita (requisito soggettivo); ◆ nuova attività produttiva (requisito oggettivo). Sono escluse dall'applicazione dell'art. 84, comma 2: ◆ le società risultanti da operazioni straordinarie di fusione e scissione; ◆ le società, seppur neocostituite, che acquisiscano attività preesistenti. In altri termini, le società neocostituite svolgenti nuove attività produttive, laddove producano perdite d'esercizio nei primi tre periodi d'imposta, possono riportare le menzionate perdite in diminuzione del reddito complessivo relativo ai periodi d'imposta successivi: ◆ senza limiti di tempo; ◆ in misura pari al 100% del reddito imponibile e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Tale norma è applicabile anche alle stabili organizzazioni in Italia di società ed enti non residenti.
PERDITE DEI PERIODI SUCCESSIVI AL TERZO	L'art. 84, comma 1 del Tuir dispone che: <i>la perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valesi per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.</i>



	In altri termini, la perdita fiscale conseguita in un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione dei redditi prodotti negli esercizi successivi – senza limiti di tempo – in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Ciò significa che, potendo abbattere al massimo l'80%, almeno il 20% del reddito conseguito è oggetto di tassazione. Le perdite fiscali riportabili vanno utilizzate nei successivi periodi d'imposta per l'intero importo consentito. In altri termini, non è possibile determinare discrezionalmente un <i>quantum</i> di perdite da compensare con redditi prodotti nel periodo d'imposta, e di riportare l'eccedenza al futuro, bensì è "obbligatorio" utilizzare l'intero ammontare che trova capienza nel reddito.
IL DIVIETO DI RIPORTO DELLE PERDITE	L'art. 8, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 358/1997 introduce il divieto di riporto delle perdite al comma 3 dell'art. 84. La norma inibisce il riporto delle perdite quando si verifichino congiuntamente le seguenti ipotesi: ♦ la maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società che ha realizzato le perdite viene trasferita o acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo; ♦ nel periodo compreso tra i due anni antecedenti e i due anni successivi a quello nel corso del quale si è verificato il predetto trasferimento delle partecipazioni, viene modificata l'attività principale di fatto esercitata dall'impresa nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. In merito alla modifica dell'attività, essa si intende realizzata, per espressa previsione normativa, in casi di: ♦ cambiamento di settore o di comparto merceologico; o ♦ di acquisizione di azienda o ramo di essa. Per quanto concerne la variazione della compagine sociale, si ritiene che, se la cessione delle quote avviene: ♦ entro il primo semestre solare, le perdite da considerare saranno quelle alla chiusura dell'esercizio precedente; viceversa ♦ a partire dal primo luglio le limitazioni riguarderanno anche le perdite dell'esercizio in cui è avvenuta la cessione. L'esimente di cui previgente comma 3, quarto periodo, dell'art. 84 del TUIR, oggi è riproposta al nuovo comma 3-bis, che cita: <i>Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano qualora dal conto economico del soggetto che riporta le perdite, quale risulta dal bilancio relativo all'esercizio chiuso alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3, risulta un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le componenti di conto economico corrispondenti.</i>



Il divieto al riporto della perdita, dunque, non opera se è superato il c.d. **"test di vitalità"**, ossia se risulti un **ammontare dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica**, nonché entità di **spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, superiore al 40% della media dei due esercizi anteriori**.

Tuttavia, si precisa che, diversamente dalla previgente previsione, se la cessione è avvenuta:

- ♦ **entro il primo semestre solare**, si dovranno prendere come riferimento i **valori dell'esercizio antecedente alla cessione (N-1) e confrontarli con la media dei due precedenti (N-2 e N-3)**; diversamente
- ♦ a partire dal primo **luglio**, si dovranno prendere come riferimento i **valori d dell'esercizio in corso (N) e confrontarli alla media dei due precedenti (N-1 e N-3)**.



Per la società che supera il c.d. "testo di vitalità", la **perdita è riportabile per un importo non eccedente il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite**.

Il comma 3-ter, prevede che il **patrimonio economico** in questione deve:

- ♦ essere **valutato**:
 - ✓ **alla data di chiusura dell'esercizio precedente** alla cessione **se** quest'ultima si verifichi nel **primo semestre**; o
 - ✓ **alla data di chiusura dell'esercizio in cui avviene la cessione**, se quest'ultima si verifichi **a partire da luglio**;
 - ♦ risultare da una **perizia giurata** redatta da un professionista incaricato dalla società¹¹. Tuttavia, in **assenza di relazione giurata** di stima, il **riporto delle perdite** è consentito nei limiti del valore del **patrimonio netto contabile**:
 - ✓ **alla data di chiusura dell'esercizio precedente** alla cessione **se** quest'ultima si verifichi nel **primo semestre**;
 - ✓ **alla data di chiusura dell'esercizio in cui avviene la cessione**, se quest'ultima si verifichi **a partire da luglio**;
- senza** tener conto dei **conferimenti** e **versamenti** fatti negli ultimi 24 mesi anteriori;
- ♦ essere **ridotto** di un **importo** pari al **doppio** della **somma** dei **conferimenti** e **versamenti** effettuati nei **24 mesi precedenti** la data delle perdite di cui al comma 3.

La medesima disciplina può essere applicata anche ai soggetti IRPEF **"limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice"** per effetto del rinvio normativo dell'art. 8, comma 3 del Tuir all'art. 84, comma 3 dello stesso Testo Unico.

¹¹ Scelto tra quelli indicati all'art. 2409-bis, comma 1 del codice civile, al quale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.



RIEPILOGO RIPORTO PERDITE PER SOGGETTI IRES	
SOGGETTI IRPEF	La disciplina relativa al trattamento delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF è racchiusa nell'art. 8 del Tuir ed è stata oggetto di profonda modifica dalla Legge n. 145/2018, la quale ha “allineato” la disciplina del riporto perdite del reddito d'impresa del soggetto IRPEF con quella prevista per i soggetti IRES, a prescindere dal regime contabile adottato. L'attuale disciplina si differenzia a seconda che il contribuente – soggetto IRPEF – sia: ♦ lavoratore autonomo esercente arte o professione; ♦ in regime d'impresa (contabilità semplificata e ordinaria).
SOGGETTI IRPEF ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI	Per gli esercenti arti e professioni, l'art. 8, comma 1 del Tuir prevede che: <i>il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni.</i> Pertanto, la perdita può essere utilizzata in compensazione orizzontale con altri redditi generati nel periodo di qualsiasi natura, ma non è prevista la riportabilità della stessa agli esercizi successivi.
SOGGETTI IRPEF IN REGIME DI IMPRESA	L'art. 8, comma 3, del Tuir stabilisce che: <i>le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi.</i> Inoltre, la norma rinvia la disciplina delle perdite conseguite nei primi tre periodi d'imposta all'art. 84, comma 2 del Tuir. Per cui: ♦ le “perdite di periodo” possono essere utilizzate dapprima in “compensazione orizzontale”, in misura piena, con eventuali ulteriori redditi d'impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nel medesimo periodo; ♦ l'eventuale eccedenza è riportabile in diminuzione dei redditi prodotti negli esercizi successivi. Quanto all'ammontare, occorre distinguere se:



	✓ le perdite sono prodotte nei primi tre anni d'imposta – fermo restando che si tratti di una nuova attività – sono riportabili in misura del 100% del reddito d'impresa, ✓ le perdite sono rilevate nei periodi successivi al terzo, possono essere portati in diminuzione del reddito d'impresa in misura dell'80% di quest'ultimo.
RIEPILOGO SOGGETTI IRPEF	<pre> graph TD A[PERDITA FISCALE SOGGETTI IRPEF] --> B[REGIME DI IMPRESA] A --> C[ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI] B --> D[compensazione verticale con altri redditi d'impresa o di partecipazione prodotti nell'esercizio] B --> E[riporto dell'eccedenza a gli esercizi successivi] C --> F[compensazione orizzontale con altri redditi prodotti nell'esercizio] C --> G[l'eccedenza è persa] E --> H[IN MISURA DEL 100%] E --> I[IN MISURA DEL 80%] H --> J[società/ditta neocostituita] H --> K[nuova attività] H --> L[prodotta nei primi 3 anni d'imposta] I --> M[perdite prodotte dall'esercizio successivo al terzo] </pre>
SOCIETÀ DI PERSONE: LE PERDITE D'ESERCIZIO	L'art. 8, comma 2 del Tuir dispone che: <i>le perdite delle società in nome collettivo e in accomandita semplice di cui all'art. 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5.</i>





In linea di principio, la norma prevede che l'utile o la **perdita d'esercizio** siano **attribuiti** a coloro che risultano **soci alla chiusura del periodo d'imposta**, nello stesso periodo di produzione del reddito e indipendentemente dall'effettiva percezione, **in maniera proporzionale alle quote detenute all'inizio del periodo d'imposta**.

Nell'ipotesi in cui **nell'anno d'imposta vari la quota di partecipazione** del socio:

- ♦ **ferma restando la compagine sociale preesistente**, ai fini fiscali la variazione ha effetto dall'anno d'imposta successivo;
- ♦ **modificando** altresì **la compagine sociale**, ai fini fiscali la variazione ha effetto immediato e il risultato d'esercizio (utile o perdita) è attribuito secondo le nuove quote di partecipazione esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Il reddito imputato al socio di società di persone ha natura di **reddito da partecipazione**, il quale, non essendo contemplato dal TUIR, va inquadrato nella categoria reddituale propria della società che lo produce, quindi, per le partecipazioni in SNC e SAS, trattasi di **reddito d'impresa**.

La modalità con cui l'utile o la perdita della società concorre a determinare il **reddito del socio** sono diverse a seconda che quest'ultimo sia o meno un imprenditore. In particolare, se il socio è:

- ♦ **una persona fisica non titolare di partita IVA ovvero titolare di reddito d'impresa**, concorre a formare il reddito complessivo per trasparenza e, in caso di perdita, la stessa è:
 - ✓ **deducibile**, in misura piena, solo da potenziali **altri redditi d'impresa** conseguiti nell'anno (c.d. "**compensazione verticale**"),
 - ✓ l'eventuale **eccedenza** è **riportabile**, senza limiti di tempo, in **diminuzione dei redditi** della medesima categoria nel limite **dell'80%** del reddito imponibile (**ovvero nel 100%** nell'ipotesi di perdite prodotte nei primi tre periodi d'imposta);
- ♦ **una società soggetta ad IRES**, concorre a formare reddito d'impresa, e l'eventuale **perdita riduce gli utili attribuiti nei periodi d'imposta successivi** dalle medesime società senza limiti di tempo¹².

¹² art. 101, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986: "le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti in trasparenza dalla stessa società che ha generato le perdite".



LA PATENTE A CREDITI PER I CANTIERI: ANALISI DEL MANUALE OPERATIVO INL E DELLE NUOVE PROCEDURE DIGITALI

INTRODUZIONE

Il 28 luglio l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato il [Manuale Operativo per la gestione della Piattaforma Patente a Crediti](#), obbligatoria per **imprese e lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili: dal 10.07.2025** la richiesta può essere effettuata solo tramite **procedura telematica** sul portale INL, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS.

La piattaforma prevede **diverse funzionalità: attestazione del legale rappresentante, gestione deleghe, richiesta della patente e visualizzazione dei dati**; sono **esclusi** dall'obbligo i **fornitori di beni e prestazioni puramente intellettuali**, mentre sono **incluse** le **imprese di pulizia in appalto nei cantieri**. La patente **viene rilasciata automaticamente e immediatamente** una volta completata la procedura con i requisiti obbligatori.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo le modalità con cui utilizzare la piattaforma.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Come funziona la **piattaforma applicativa della patente a crediti**?
2. Quali sono le **modalità di accesso**?
3. Come funziona la **procedura di "attestazione"**?
4. Come **si gestiscono le deleghe**?
5. Come si inoltra la **richiesta della patente a crediti e quali sono i requisiti aggiuntivi**?
6. Quali sono le **due modalità di visualizzazione della patente a crediti**?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COME FUNZIONA LA PIATTAFORMA APPLICATIVA DELLA PATENTE A CREDITI?

R.1. La piattaforma applicativa Patente a Crediti (PaC) è strutturata in una **serie di moduli** tra loro interconnessi, concepiti per supportare in modo coordinato ed efficiente tutte le attività legate alla gestione della Patente. Le principali funzionalità sono:

FUNZIONALITA' DELLA PATENTE A CREDITI (PaC)	
ATTESTAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE/TITOLARE	Permette di accertare la qualifica di Legale Rappresentante o Titolare attraverso la verifica dei dati ufficiali disponibili.
GESTIONE DELEGHE	Consente ai soggetti che si sono attestati nella fase precedente di autorizzare altre persone o aziende a operare sui sistemi INL per loro conto.
ISTANZA PaC E REQUISITI ULTERIORI	Permette di richiedere la Patente a Crediti e di inserire i requisiti aggiuntivi.
VISUALIZZAZIONE PaC	Consente ai soggetti previsti dal D.M. 132 del 18.09.2024 ¹³ di visualizzare la Patente a Crediti per finalità informative.
VISUALIZZAZIONE PaC - ACCESSO PER TITOLARE E DELEGATI	Permette ai legali rappresentanti, titolari e ai loro delegati di consultare tutti i dati contenuti nella Patente a Crediti.

D.2. QUALI SONO LE MODALITA' DI ACCESSO?

R.2. Per accedere alla piattaforma Patente a Crediti è necessario utilizzare il Portale dei Servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che è disponibile al seguente indirizzo:
<https://servizi.ispettorato.gov.it/>

Per autenticarsi, gli utenti possono utilizzare diverse modalità di identificazione digitale, tra cui:

- ◆ **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), sia nella versione individuale che professionale;
- ◆ **CIE** (Carta d'Identità Elettronica);
- ◆ **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi);
- ◆ **eIDAS** (Electronic Identification, Authentication and Trust Services), il sistema di identificazione elettronica riconosciuto a livello europeo.

È importante evidenziare che la versione professionale dello SPID può essere **utilizzata esclusivamente dai soggetti delegati**.



Inoltre, a partire del **10.07.2025** la Patente a Crediti può essere richiesta unicamente tramite questa **procedura telematizzata**.

L'utente dovrà quindi accedere al **Portale dei Servizi** tramite il sito dell'INL, poi dovrà cliccare sul tasto presente al centro della schermata "**Accedi ai servizi online**" e, successivamente, scegliere la modalità di accesso preferita.

¹³ enti pubblici, stazioni appaltanti, enti di vigilanza e controllo eccetera.





Benvenuti nel Portale dei Servizi online dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro

Attraverso questo portale è possibile accedere ai servizi online offerti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Servizi online fruibili effettuando l'accesso:

- Attestazione Legale Rappresentante/Titolare
- Gestione Deleghe
- Istanza Patente a Crediti e requisiti ulteriori
- Visualizzazione Patente a Crediti - accesso per titolari della patente e delegati
- Visualizzazione Patente a Crediti
- Comunicazione inizio attività gestione del personale ex art. 1, L. n. 12/1979 ([Informazioni](#))
- Gestione Pagamento Sanzioni

Per consultare gli altri servizi e la relativa modulistica:

- [Per i lavoratori](#)
- [Per i datori di lavoro](#)

[Accedi ai servizi online](#)

D.3. COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI “ATTESTAZIONE”?

R.3. La Piattaforma prevede una procedura interamente digitale per l'identificazione del Legale Rappresentante o del Titolare dell'impresa, nota come “**Attestazione**”. Tale riconoscimento avviene attraverso un **controllo automatizzato**, che incrocia i dati ufficiali provenienti dai Registri delle Imprese con le credenziali di identità digitale del soggetto interessato.



L'**esito positivo** di questa verifica consente all'utente di accedere alle funzionalità telematiche messe a disposizione dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con particolare riferimento alla gestione della Patente a Crediti, direttamente tramite il Portale dei Servizi.

Il completamento dell'attestazione automatica richiede la **verifica simultanea** dei seguenti requisiti richiesti dal sistema:

l'utente deve essere una **persona fisica** in possesso di **un'identità digitale italiana valida** (SPID, CIE, CNS o eIDAS). Tale requisito presuppone, a sua volta, il possesso di un **codice fiscale italiano**. Si precisa inoltre che le persone giuridiche **non** possono essere riconosciute come legali rappresentanti ai fini dell'attestazione;

l'impresa per la quale viene richiesta l'attestazione deve essere **regolarmente iscritta alla Camera di Commercio** e **risultare attiva** al momento della verifica

la persona fisica che richiede l'attestazione **deve essere indicata nei registri camerali come legale rappresentante o titolare dell'impresa**

È importante sottolineare che la verifica incrociata con i dati camerali viene effettuata durante le ore notturne, e per questo motivo l'esito del controllo è consultabile solamente a partire dal giorno successivo a quello di richiesta. Il superamento positivo della verifica costituisce il requisito



indispensabile per accedere ai servizi telematici offerti dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Qualora l'attestazione risulti con **esito negativo** (stato "Respinta"), il soggetto individuato come Legale Rappresentante o Titolare **non** potrà ripetere la procedura automatica per la medesima impresa.

In tal caso, sarà necessario **rivolgersi direttamente a un Ufficio Territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro** per completare la verifica attraverso modalità alternative.

Si precisa che, affinché un delegato possa operare all'interno dei sistemi INL, è necessario che il Legale Rappresentante abbia **prima completato con esito positivo** la propria attestazione e abbia successivamente conferito la delega in modo formale, secondo le modalità previste.

D.4. COME SI GESTISCONO LE DELEGHE?

R.4. Attraverso il Portale dei Servizi, il Legale Rappresentante o il Titolare dell'impresa ha la possibilità di **conferire una delega a un altro soggetto, sia esso una persona fisica o giuridica**. Tale conferimento è subordinato al possesso, da parte del delegato, di **un'identità digitale italiana valida**.



Si precisa che il conferimento della delega è possibile **solo a seguito del completamento della procedura** di attestazione da parte del Legale Rappresentante o del Titolare dell'impresa.

Inoltre, con l'attivazione della Piattaforma **è stato disabilitato** il processo di **"Auto-delega"** che veniva utilizzato in precedenza. Le deleghe presentate con la modalità di **"Auto-delega"** sono **nulle** e quindi **devono essere ripresentate**.

D.5. COME SI INOLTRA LA RICHIESTA DELLA PAC E QUALI SONO I REQUISITI AGGIUNTIVI?

R.5. Attraverso questa funzionalità è possibile **inoltrare la richiesta per l'ottenimento della Patente a Crediti**, includendo anche l'indicazione degli eventuali **requisiti aggiuntivi** previsti. Il servizio, denominato **"Istanza a Crediti e Requisiti Ulteriori"**, è disponibile sul Portale dei Servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e può essere utilizzato previa autenticazione tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Sono abilitati all'accesso i seguenti soggetti:

- ◆ il **Legale Rappresentante** dell'impresa;
- ◆ il **Titolare di impresa individuale**;
- ◆ il **Lavoratore autonomo**;
- ◆ il **Delegato** formalmente autorizzato alla gestione della richiesta tramite i sistemi INL.

Una volta effettuato l'accesso al Portale dei Servizi, l'utente dovrà individuare e selezionare il link denominato **"Istanza Patente a Crediti e Requisiti Ulteriori"**, che si trova nella sezione **"Servizi disponibili"**. Successivamente, il sistema richiederà di indicare il soggetto per conto del quale si intende operare, scegliendo tra impresa o lavoratore autonomo.

Se si tratta della prima richiesta, verrà attivato un **percorso guidato** dedicato all'emissione iniziale della Patente.

In presenza di una Patente già rilasciata, il sistema mostrerà un messaggio che invita l'utente a proseguire con l'aggiornamento o l'integrazione dei requisiti supplementari.





Per la prima configurazione è necessario inserire i **dati identificativi dell'impresa, la tipologia del soggetto, i recapiti e i requisiti obbligatori previsti dall'art. 27, comma 1 del D.Lgs 81/2008**¹⁴.

Al termine della compilazione, l'istanza può essere inviata selezionando i tasti **“Salva” o “Avanti”**. La Patente a Crediti viene rilasciata **in modo automatico e immediato**.

D.6. QUALI SONO LE DUE MODALITA' DI VISUALIZZAZIONE DELLA PAC?

R.6. La Piattaforma mette a disposizione degli utenti **due differenti modalità di visualizzazione** della Patente a Crediti caratterizzate da specifiche funzionalità, finalità e modalità operative in base al ruolo del soggetto che richiede la consultazione delle informazioni.

LE DUE MODALITA' DI VISUALIZZAZIONE DELLA PaC		
1° MODALITA'	RISERVATA AL LEGALE RAPPRESENTANTE, TITOLARE E DELEGATO	Permette di visualizzare e gestire la propria posizione accedendo al Portale dei Servizi INL tramite l'autenticazione con identità digitale.
2° MODALITA'	RISERVATA AI SOGGETTI ISTITUZIONALI INDICATI ALL'ART. 2 DEL DM 132/2024	È la modalità riservata a enti pubblici, stazioni appaltanti, organismi di vigilanza e controlli. Tali soggetti possono consultare solamente una versione semplificata della Patente a Crediti, limitata agli aspetti informativi. Tale modalità è disciplinata dalle disposizioni contenute del Decreto Direttoriale n. 43 del 25.06.2025 dell'INL



Per accedere alla versione semplificata della Patente a Crediti, il soggetto terzo è tenuto a compilare un'**autodichiarazione** in cui specifica il titolo giuridico o istituzionale che legittima la consultazione; **solo in presenza di tale dichiarazione il sistema consente la visualizzazione dei dati essenziali**.

Le informazioni relative al punteggio e allo stato della patente vengono aggiornate **entro 24 ore** dall'inserimento.

Eventuali requisiti aggiuntivi, così come lo stato aggiornato della patente, diventano visibili una volta consolidati, operazione che generalmente si conclude entro il giorno successivo alla richiesta.

¹⁴ per i cantieri temporanei o mobili, si dovranno indicare i requisiti di cui alle lettere a), c) ed e); mentre per gli altri settori, quelli relativi alle lettere b), d) ed f).



PRASSI DELLA SETTIMANA

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 49/E del 17 settembre 2025](#)

Soppressione dei codici tributo "1632" e "162E" per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24 e il modello F24 Enti pubblici, del credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta.

RISPOSTE ALL'INTERPELLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle **istanze di interpello** dell'Agenzia delle Entrate **pubblicate** in **questa settimana** dalla **n. 239 del 15.09.2025** alla **n. 250 del 18.09.2025** sono **consultabili e scaricabili** direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di SETTEMBRE 2025](#). Qui di seguito una breve sintesi degli argomenti oggetto di interpello.

Risposta n. 239 del 15/09/2025**Qualificazione fiscale di un trust americano**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un trust istituito negli USA, divenuto "Non-Grantor Trust" alla morte del disponente, non può essere considerato interposto rispetto ai beneficiari italiani. Poiché questi ultimi sono beneficiari individuati con diritto effettivo alle distribuzioni, il trust è qualificato come **trasparente** ai fini fiscali italiani. Ne consegue che i redditi prodotti vanno imputati direttamente ai beneficiari, che devono dichiararli a partire dal periodo d'imposta successivo al decesso del disponente, secondo le regole già illustrate nelle circolari n. 34/E del 2022 e n. 38/E del 2013.

Risposta n. 240 del 15/09/2025**Cessione dei crediti edilizi dopo il DL 39/2024**

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il divieto di cessione delle rate residue di detrazione, introdotto dal DL 39/2024, riguarda solo i beneficiari originari dei bonus edilizi. I cessionari che hanno già acquisito crediti (ad esempio tramite sconto in fattura) possono invece continuare la cessione. Pertanto, le imprese edili o i professionisti che detengono crediti nel proprio cassetto fiscale possono ancora cederli a terzi, nel rispetto delle regole generali dell'art. 121 del DL 34/2020. Tali crediti, se ricevuti in pagamento di prestazioni professionali, costituiscono comunque **proventi tassabili** ai fini IRPEF.



Risposta n. 241 del 15/09/2025**Superbonus ONLUS 2025: sconto in fattura e detrazione**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le ONLUS che hanno presentato la CILAS prima del 30 marzo 2024 possono fruire nel 2025 dello sconto in fattura o della cessione del credito per interventi antisismici ed energetici. Per immobili non nelle categorie catastali previste dal comma 10-bis, resta applicabile la sola aliquota ridotta al 65%.

Risposta n. 242 del 15/09/2025**Detrazioni su immobili: cumulabilità sisma bonus e art. 16-bis TUIR**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'acquirente di un immobile può fruire sia della detrazione "sisma bonus acquisti" trasferita dal venditore sia di quella prevista dall'art. 16-bis, comma 3, TUIR (25% del prezzo di vendita), purché nel rispetto del limite complessivo di spesa di 96.000 euro e solo dall'anno d'imposta di ultimazione dei lavori.

Risposta n. 243 del 15/09/2025**Detrazioni per figli a carico dopo i 30 anni: i chiarimenti dell'Agenzia**

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, dal 2025, la detrazione di 950 € per figli a carico spetta solo tra i 21 e i 30 anni (senza limiti per i figli con disabilità). Tuttavia, al compimento dei 30 anni, se il figlio resta fiscalmente a carico per reddito, i genitori possono comunque detrarre o dedurre le spese sostenute nel suo interesse.

Risposta n. 244 del 16/09/2025**Detrazione 50% ristrutturazioni e abitazione principale per le Forze Armate**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche per il personale delle Forze Armate la detrazione del 50% per ristrutturazioni spetta solo se l'immobile oggetto degli interventi è adibito ad abitazione principale, cioè luogo di dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari. In assenza di tale requisito, l'aliquota applicabile scende al 36%.

Risposta n. 245 del 16/09/2025**Tassazione somme aggiuntive da fondi pensione ante 2007**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme corrisposte nel 2025 ai pensionati che avevano capitalizzato le prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 rientrano nel regime di tassazione



separata previsto dall'art. 17 TUIR. L'aliquota interna va calcolata secondo le regole vigenti al momento della capitalizzazione (2021), considerando l'intera anzianità e detraendo le imposte già applicate.

Risposta n. 246 del 17/09/2025**Accollo e compensazione vietata**

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il pagamento di debiti tributari altrui tramite compensazione con crediti fiscali propri configura un accollo vietato. L'art. 17 D.lgs. 241/1997 consente la compensazione solo tra crediti e debiti dello stesso soggetto: l'uso di crediti dell'accollante per estinguere passività di terzi è nullo e soggetto a recupero d'imposta e sanzioni.

Risposta n. 247 del 18/09/2025**Incentivo posticipo pensione**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esenzione fiscale prevista dall'art. 51, c.2, lett. i-bis) TUIR si applica anche ai lavoratori iscritti a forme "esclusive" dell'AGO, come la Gestione pubblica. Le somme corrisposte in busta paga per effetto della rinuncia all'accredito contributivo non concorrono quindi a formare reddito.

Risposta n. 248 del 18/09/2025**Rimborsi spese ai sottosegretari regionali: sono imponibili**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi spesa erogati ai sottosegretari regionali nominati tra soggetti non eletti non rientrano nell'esenzione prevista dall'art. 52, c.1, lett. b) TUIR, riservata ai titolari di cariche elettive. Tali somme costituiscono quindi redditi assimilati a lavoro dipendente e sono soggette a tassazione ordinaria.

Risposta n. 249 del 18/09/2025**Polizze sanitarie per personale estero**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi delle assicurazioni sanitarie stipulate dall'ente per i dipendenti in servizio all'estero (e familiari a carico) non rientrano tra i contributi previdenziali o assistenziali obbligatori. Pertanto, tali somme costituiscono reddito di lavoro dipendente e sono imponibili ai sensi dell'art. 51 TUIR.

Risposta n. 250 del 18/09/2025**Ritenuta provvigioni e noleggio**

I compensi percepiti per i contratti di noleggio tramite piattaforma non rientrano tra i rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza





o procacciamento. Pertanto, non si applica la ritenuta d'acconto ex art. 25-bis DPR 600/1973.



SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 19.09.2025 AL 03.10.2025

Lunedì 22 settembre 2025

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mese di agosto** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Giovedì 25 settembre 2025

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:

- ◆ delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis);
- ◆ delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater),

relativi alle operazioni effettuate nel **mese di agosto**, per i soggetti Iva con **obbligo mensile**.

Martedì 30 settembre 2025

Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web.

Martedì 30 settembre 2025

Entro tale data il sostituto d'imposta:

- ◆ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 30 settembre**.
- ◆ **Controlla la regolarità formale** della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, **per le dichiarazioni** presentate **dal 1° al 30 settembre**.
- ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le





dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 30 settembre.**

Martedì **30 settembre 2025**

Entro tale data il **CAF o professionista abilitato:**

- ◆ **Rilascia ricevuta** dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 30 settembre.**
- ◆ **Verifica la conformità** dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte.
- ◆ **Trasmette telematicamente** all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate **dal 1° al 30 settembre.**
- ◆ **Consegna** al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente **dal 1° al 30 settembre.**

Martedì **30 settembre 2025**

Entro tale data il **contribuente:**

- ◆ **Presenta** telematicamente all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione Mod. 730 e il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef. Nei giorni successivi alla presentazione del Mod. 730 riceve ricevuta telematica dell'avvenuta presentazione.
- ◆ **Presenta** al proprio sostituto d'imposta, al Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.
- ◆ **Riceve** dal sostituto d'imposta o dal Caf o dal professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate **dal 1° al 30 settembre.**

Martedì **30 settembre 2025**

I soggetti obbligati all'assolvimento **dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno 2025** devono procedere al pagamento in un'unica soluzione dell'imposta utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep.



N.B. se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Martedì **30 settembre 2025**

Ultimo giorno utile per la presentazione dell'istanza per:

◆ **Richiesta di rimborso da soggetti extra UE per l'Iva versata in Italia**

I **soggetti non stabiliti nell'Unione europea**, ma in Stati con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Svizzera, Norvegia, Regno Unito), possono richiedere il **rimborso dell'Iva assolta in Italia** entro il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello di riferimento. L'istanza può essere presentata, tramite il [modello Iva 79](#) da indirizzare al **Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara**, per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati. La trasmissione può essere effettuata tramite:

- ✓ consegna diretta
- ✓ servizio postale
- ✓ "corriere espresso".

Negli ultimi due casi farà fede la data di spedizione. Non saranno ritenute valide le istanze pervenute via fax o per posta elettronica.

◆ **Richiesta di rimborso da soggetti italiani per l'Iva versata in un altro Stato UE**

Il **contribuente italiano** che intende richiedere il **rimborso dell'Iva versata in uno Stato comunitario** deve presentare apposita domanda [all'Agenzia delle entrate](#), che, successivamente, la trasmette allo Stato competente.

◆ **Richiesta di rimborso da soggetti UE per l'Iva versata in Italia**

Il **cittadino comunitario non residente in Italia**, per il **rimborso dell'Iva assolta in Italia**, deve presentare richiesta all'amministrazione finanziaria del proprio Stato, che la trasmetterà, telematicamente, a quella italiana. La richiesta va compilata in lingua italiana (ma è accettata anche in inglese o francese), con gli importi indicati in euro. Può essere presentata per periodi non superiori all'anno e non inferiori a tre mesi.



La richiesta di rimborso trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento fino al 30 settembre dell'anno successivo. Quella annuale può essere presentata a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre dello stesso anno. La richiesta trimestrale o annuale può essere compilata in lingua italiana, inglese o francese e gli importi devono essere indicati in euro. La domanda va inviata in via telematica all'amministrazione fiscale dello Stato in cui il soggetto è stabilito, che trasmette la richiesta al [Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate](#).

Martedì **30 settembre 2025**

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'art. 37-bis del Testo Unico di cui al d.lgs. 385 del 1993 che intendono **esercitare l'opzione** per diventare un unico soggetto passivo denominato **Gruppo IVA** (oppure la revoca) **con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo**, devono **presentare la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA** (Modello AG/1).

Martedì **30 settembre 2025**

Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei **corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione**, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori **del mese di agosto**.

Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Martedì **30 settembre 2025**

Trasmissione telematica della **dichiarazione IVA IOSS** relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) **del**



mese precedente, da parte dei **soggetti** iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.

Martedì **30 settembre 2025**

Gli Enti del terzo settore, le associazioni sportive dilettantistiche e le ONLUS che non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo del 5 per mille 2025 entro il termine ordinario del 10 aprile 2025, possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille **entro il 30 settembre** dello stesso anno, versando un importo pari a **250,00 euro**, tramite modello F24 ELIDE.

Martedì **30 settembre 2025**

I contribuenti soggetti agli ISA possono presentare l'adesione al CPB entro il 30 settembre 2025, termine prorogato dal D.lgs. n. 81/2025, in sostituzione del precedente 31 luglio. Sono possibili due modalità operative:

- ♦ **congiuntamente** al modello ISA nell'ambito della dichiarazione dei Redditi 2025;
- ♦ in forma **autonoma**, allegando solo il frontespizio del modello Redditi 2025 con il modello CPB.

Martedì **30 settembre 2025**

I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il 2024-2025 (di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) devono effettuare il **versamento della 7° rata dell'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, per coloro che hanno optato per il pagamento rateale con un massimo di **24 rate mensili** di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima.

Martedì **30 settembre 2025**

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati** nel **mese di agosto**, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.



Martedì 30 settembre 2025

Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i **produttori agricoli** di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della **Dichiarazione mensile** dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati **con riferimento al secondo mese precedente**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Martedì 30 settembre 2025

I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel **2° trimestre solare del 2025**, ovvero:

- ◆ relative ai mesi di aprile, maggio, giugno (soggetti mensili);
- ◆ relative al 2° trimestre (soggetti trimestrali)

utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.

Martedì 30 settembre 2025

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose **con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a AGOSTO 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (**c.d. superbollo**), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello **F24 - Versamenti con elementi identificativi**, con esclusione della compensazione.

Martedì 30 settembre 2025

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente **ad AGOSTO 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi**, devono effettuare il



pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) **da pagare tra il 1° e il 30 settembre 2025.**

Martedì **30 settembre 2025**

Entro il **30 settembre 2025** le società di persone e di capitali (Snc, Sas, Srl, Spa, Sapa) che intendono usufruire del regime agevolato introdotto dalla Legge di bilancio 2025 devono **perfezionare le operazioni di assegnazione o cessione ai soci di beni immobili e mobili non strumentali.** Nello stesso termine possono avvalersi del beneficio anche le **società immobiliari** che scelgono di trasformarsi in **società semplici.**

Per quanto riguarda i versamenti, entro la stessa data del **30 settembre 2025** deve essere corrisposta la **prima rata, pari al 60% dell'imposta sostitutiva dovuta**; il saldo (40%) è previsto entro il **30 novembre 2025.**

Martedì **30 settembre 2025**

Prorogato al **30 settembre 2025** il termine per l'invio del **prospetto delle ritenute e trattenute operate** da parte dei sostituti d'imposta che adottano il regime agevolato introdotto dal D.lgs. n. 1/2024 ("decreto Adempimenti").

- ◆ **Soggetti interessati:** datori di lavoro **con massimo 5 dipendenti al 31 dicembre 2024**, obbligati a operare ritenute e trattenute e che versano tramite modello F24 telematico.
- ◆ **Modalità:** in alternativa al modello 770 ordinario, i dati sono comunicati tramite modello F24 e successivo invio del nuovo **"Prospetto delle ritenute/trattenute operate"**.
- ◆ **Periodo di riferimento:** prorogata anche l'estensione temporale: vanno comunicati i dati delle ritenute da **gennaio ad agosto 2025** (in origine solo gennaio e febbraio).
- ◆ **Dati richiesti:** ritenute e trattenute operate (con codici tributo), eventuali interessi da ravvedimento, crediti usati in compensazione, ulteriori importi a debito/credito e IBAN per l'addebito del saldo.

I versamenti restano da effettuare alle ordinarie scadenze tramite modello F24; le informazioni devono poi essere trasmesse all'Agenzia delle Entrate entro il **30 settembre 2025.**

